

DIRITTO PRIVATO, COMMERCIALE E AMMINISTRATIVO

di **MARCO NESSI****Bancarotta e sottrazione fraudolenta: possibile "ne bis in idem"**

È preclusa la prosecuzione del processo se il fatto storico oggetto del giudizio non definito coincide con quello accertato dalla sentenza definitiva.

Per non violare il divieto di "doppio giudizio" (c.d. "**ne bis in idem**") il giudice è tenuto a verificare che il procedimento per bancarotta fraudolenta e quello per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte **non riguardino lo stesso fatto storico**. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza 20.11.2024, n. 42462.

Nel caso in esame, l'amministratore di una Srl era stato **definitivamente assolto** (per carenza dell'elemento soggettivo doloso) dal reato di **bancarotta** fraudolenta societaria per distrazione (artt. 216 e 223 R.D. 267/1942) contestato con riguardo alla sottrazione dell'intero patrimonio della propria società a favore di un'altra Srl, attraverso la cessione di un ramo d'azienda.

Precedentemente era stata **promossa l'azione penale per il delitto di sottrazione fraudolenta** al pagamento delle imposte (ex art. 11 D.Lgs. 74/2000), con condanna dello stesso amministratore.

La sentenza in commento ricorda che, ai sensi dell'art. 4 del Protocollo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva in conformità alla legge e alla procedura penale di tale Stato. Peraltro, nel diritto interno, il **divieto di un secondo giudizio** come conseguenza dell'irrevocabilità della sentenza e degli altri provvedimenti giurisdizionali a essa assimilati è previsto nell'art. 649 c.p.p. (in base al quale è previsto che: "*l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere sottoposto a un nuovo procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per titolo, grado o circostanze*") e soddisfa l'esigenza di certezza del diritto e di economia dei giudizi, evitando l'irrazionale ingiustizia di una pluralità di condanne per il medesimo fatto.

Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte ha evidenziato che, a differenza di quanto affermato dalla Corte d'appello, se il fatto storico oggetto del giudizio non ancora definito **coincide in tutti gli elementi** (ovvero condotta-nesso causale-evento naturalistico) con quello accertato dalla sentenza definitiva, la **prosecuzione del processo è preclusa** da quanto previsto dal citato art. 649 c.p.p. senza la necessità di dover effettuare un'ulteriore verifica in relazione alla data di esercizio dell'azione penale nei 2 procedimenti.

Da qui, nel caso specifico, l'annullamento della sentenza con nuovo rinvio alla Corte d'appello per accertare la riferibilità delle 2 sentenze al medesimo fatto storico.